

La disattivazione dell'indirizzo email dell'ex dipendente: nuova pronuncia

Mercoledì 10 Novembre 2021

Il Garante per le informazioni sloveno, a seguito di varie sollecitazioni, ha rilevato che molte realtà aziendali non gestiscono in maniera corretta l'indirizzo email dell'ex dipendente.

Il Garante ha sostenuto che **il datore di lavoro è tenuto a disattivare la casella di posta elettronica dell'ex dipendente al momento della fine del rapporto di lavoro, in quanto cessa altresì la base giuridica che la legittima** (articolo 48 della legge sui rapporti di lavoro).

Ciò garantisce anche certezza e tempestività dei dati, facendo corrispondere la situazione aziendale "virtuale" a quella reale.

Secondo il Garante, reindirizzare la posta dell'ex dipendente all'indirizzo di posta elettronica di un altro dipendente non è ammissibile. In tal caso, è importante considerare che si avrebbe un trattamento illegale dei dati personali di un ex dipendente, ma anche dei mittenti.

Dunque, prima della cessazione dei rapporti con il dipendente, **il datore deve organizzare il sistema informatico aziendale in modo che i messaggi ufficiali vengano trasferiti ad un altro indirizzo** (ad esempio una casella di posta elettronica comune per la posta in arrivo).

Il lavoratore conserva il diritto a poter cancellare messaggi e documenti privati e a salvarli su un altro supporto informatico, nonché a informare i propri contatti che non sarà più accessibile a questo indirizzo email.

La [decisione del Garante sloveno](#) – pur con quale peculiarità – si pone sulla scia delle numerose che sono state adottate dai Garanti dei Paesi UE, in particolare di quello italiano.